

LVII.

TORNATA DEL 29 APRILE 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — *Discussione ed approvazione del progetto di legge pel trattato di commercio e di navigazione con la Spagna.*

La seduta è aperta alle ore 2 e $\frac{1}{2}$.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che viene approvato.

Relazione e discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione colla Spagna (N. 78).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione colla Spagna.

Prego il relatore della Commissione permanente di finanza di dar lettura della sua relazione che non si ebbe il tempo di distribuire ai signori senatori.

Il senatore LAMPERTICO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Nel presentare la relazione sul nuovo trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna, il pensiero si riconduce anzitutto al nobile e rimpianto collega, il senatore Caracciolo di Bella, che in

nome della Commissione permanente di finanza riferiva al Senato sul trattato del 2 giugno 1884.

Ricordiamo che dal 26 ottobre 1882, in cui avea cessato di aver vigore il trattato del 22 febbraio 1870, al 4 gennaio 1885 le relazioni commerciali fra l'Italia e la Spagna eran rimaste soggette alle tariffe generali proprie dei due Stati.

Non avea potuto di certo non sentirne notevole pregiudizio l'esportazione dei prodotti nostri nella Spagna, la quale di molto superava l'importazione dei prodotti spagnuoli in Italia. Oltrechè la tariffa generale della Spagna avea dazi molto più elevati dei dazi della tariffa generale nostra.

La differenza inoltre, che si riscontrava tra i dazi della tariffa generale spagnuola ed i dazi convenuti dalla Spagna con altri Stati, era assai rilevante. Non altrettanto potea dirsi di certo quanto alla differenza fra la tariffa generale nostra ed i dazi che avean formato oggetto di accordi. Cosicchè noi per l'importazione nostra nella Spagna ci trovavamo in condizioni di concorrenza ben inferiori a quelle che eran fatte alle importazioni da altri Stati: non altrettanto difficili erano le condizioni dell'importazione dei prodotti spagnuoli in Italia.

Si aggiunga che la Spagna applicando in al-

cune delle sue colonie diritti differenziali di navigazione alle bandiere delle nazioni non favorite, fra cui dunque si trovava la nostra, grave danno ne derivava al nostro commercio marittimo e alla nostra marina, il che non era da parte nostra.

Fu dunque accolto con plauso il trattato, che si era potuto concludere fra l'Italia e la Spagna. E si è con soddisfazione non minore, che vengono salutati i nuovi accordi, che vennero conclusi il 26 febbraio di quest'anno.

L'esperienza fatta in questi quattro anni aveva provato, come le due nazioni avessero conseguito dal trattato del 1884 benefici effetti. E nel portare perciò al trattato quelle modificazioni, che per le alterazioni avvenute si erano nel frattempo rese necessarie, si usò la massima parsimonia.

Faremo un rapido cenno delle differenze fra il trattato 2 giugno 1884 e il trattato 26 febbraio 1888.

I.

Il nuovo trattato non comprende più la voce « vino in botti, caratelli, bottiglie o altri recipienti », che nel trattato del 1884 aveva la tariffa convenzionale di L. 4. Vale così per la entrata dei vini in Italia il dazio della tariffa generale. Il Governo del Re ebbe riguardo con ciò sia agli accordi che potessero rianodarsi con la Francia, sia alle condizioni di fatto in cui intanto versiamo. Se si fosse ribassato il dazio sul vino per la Spagna, si sarebbe ribassato corrispondentemente il dazio per tutti i paesi che hanno stipulato con noi il trattamento della nazione più favorita, e quindi ci saremmo trovati esposti alla concorrenza dei vini austriaci, la quale è tutt'altro che di lieve conto.

Per lo « spirito puro in botti o caratelli » il vecchio trattato ed il nuovo portano il dazio che si ha per l'Austria-Ungheria, ma prima era di L. 12, ed ora è di L. 14.

Non figura più nel nuovo trattato la voce « spirito dolcificato o aromatizzato, compreso il rhum, l'acquavite, ecc. in botti o caratelli », e quindi l'Italia per questo prodotto riacquista intera libertà d'azione.

Per l'olio d'oliva e l'olio d'arachide, l'Italia, nel 1884, aveva convenuto, rispettivamente, i

dazi di L. 3 e di L. 6: nel nuovo, i dazi inscritti sono, rispettivamente, di L. 6 e di L. 15.

Nessuna novità per le voci: zafferano, lane naturali, cascami e borra di lana, sughero greggio e lavorato, sparto non lavorato e minerali metallici.

Invece pei rottami di ferro, che erano esenti, l'Italia ha consentito a pattuire soltanto il dazio iscritto in tariffa generale, cioè L. 1 il quintale.

Per il rame in pani, il rame in spranghe, e il mercurio furono pattuiti semplicemente i dritti generali, cioè, rispettivamente, L. 4, 10 e 14, mentre il dazio del rame in spranghe era pel precedente trattato di L. 10.

Per le castagne fu pattuita l'esenzione, iscritta in tariffa generale, come era già pattuita nel trattato del 1884.

Per gli aranci e limoni, per l'uva fresca, per le altre frutta non nominate fresche, per le carrube, per le mandorle con la scorza o monde, per le noci e nocciuole, per le frutta oleose non nominate, per l'uva e i fichi secchi, per le altre frutta secche non nominate, i dritti inscritti nella tariffa annessa al trattato del 26 febbraio u. s. sono precisamente gli stessi di quelli inscritti nelle tariffe del trattato del 1884. E il nuovo trattato ha modificato i dazi della tariffa generale rispetto alle voci seguenti:

	Tariffa generale	Tariffa convenzionale
Aranci e limoni . . .	L. 4 »	2 »
Uva fresca . . .	» 7 50	esente
Frutta non nominate fresche . . .	» 1 »	esente
Uva secca . . .	» 20 »	10 »
Fichi secchi . . .	» 15 »	10 »
Altre frutta secche	» 10 »	2 »

Rispetto a questa voce il mantenimento dello *statu quo* si risolve effettivamente in una diminuzione notevole dei dritti di confine registrati nella tariffa generale. Ma i valori del commercio di questi prodotti fra la Spagna e l'Italia è limitatissimo, e la concorrenza di altri paesi aventi con noi la clausola della nazione più favorita non è tale da far ritenere pregiudicevole per la produzione agricola nazionale la conservazione di uno stato di fatto che ha per tanti anni esistito.

Nel nuovo patto commerciale i pesci secchi o affumicati, eccettuate le sardine, e i pesci salati o in salamoia, eccettuate le sardine, sono

trattati come nel patto del 1884, cioè furono pattuiti i dritti iscritti in tariffa generale, di L. 5 e 6 rispettivamente.

Fu eziandio mantenuta l'esenzione per le sardine secche, salate e pressate, che in tariffa generale pagano L. 5 se sono secche e L. 6 se salate.

Il trattato del 1884 pattuiva il dazio di L. 10 il quintale per le sardine e le acciughe sott'olio in barili e scatole: e il trattato del 26 febbraio 1888 applica lo stesso dazio al tonno, giacchè così suona: « sardine, acciughe e tonno marinato o conservato sott'olio in barili e scatole ». Ed è il dazio della tariffa generale del 14 luglio 1887.

Se non che l'applicazione di detto dazio anche al tonno ha sollevato nell'altro ramo del Parlamento una questione della quale non si può non tener conto.

Nel disegno di legge per la revisione della tariffa doganale, presentato alla Camera dei deputati il 25 novembre 1882, il Governo proponeva di triplicare il dazio sul tonno marinato o sott'olio, collo scopo di difesa dell'industria nazionale che si diceva minacciata segnatamente dalla concorrenza delle tonnare di Spagna. Ma la proposta suscitò aspre controversie che non ebbero soluzione per allora, la Camera avendo preferito di non pregiudicare la questione rimettendone il giudizio, quando nuovi studi avessero potuto meglio informare Governo e Parlamento. Da qui ebbe origine la Commissione d'inchiesta, nominata con reale decreto del 26 luglio 1883.

Come deliberazione di massima, la Commissione Reale, dopo più di quattro anni da che fu istituita, stimando che parecchie tonnare, fra le quali una delle più importanti, quella di Favignana, non diano il 5 per cento del capitale impiegato, conchiuse per un provvedimento doganale di protezione all'industria del tonno, « coerentemente a ciò che si è fatto per altre industrie ».

Però uno dei commissari fu di contrario avviso. Egli opinò che l'industria del tonno in Italia non si trovi in condizioni siffatte, giacchè perdita di spese vive non ci sia e per alcune tonnare la remunerazione del capitale superi il 5 per cento. Soggiunse che il capitale impiegato in quest'industria è, almeno in parte, rientrato coi guadagni dei passati anni.

Notò inoltre, senza preoccuparsi di ciò che

sia stato fatto per altre industrie, che non può esser compito del Governo di guarentire a una industria quella ragione d'interesse.

La Commissione deliberò a unanimità, meno uno, che il dazio sul tonno estero marinato o sott'olio sia alzato in guisa da gravare il prodotto netto di L. 22 il quintale, suggerendo al Governo il dazio unico, lordo, di L. 17 50 così per il tonno in barili, come per quello in scatole. Il dazio, in tal guisa, sarebbe stato aumentato di L. 7 50 il quintale.

La relazione della Commissione al Governo porta la data dell'8 febbraio 1888, il trattato di commercio con la Spagna fu sottoscritto il 26 febbraio; ma i negoziati per concluderlo furono iniziati fin dal dicembre 1887, quando nella tariffa generale italiana il dazio sul tonno era di L. 10 il quintale. La Spagna che, nel 1884, aveva sottoscritto il trattato senza assicurarsi un dazio di favore per il tonno, questa volta chiedeva non solo ciò per obbligo contrattuale, ma anzi un miglioramento sul dazio di tariffa generale. Il mantenimento dello *statu quo* doganale rispetto al tonno essendo posto dalla Spagna come *conditio sine qua non* della rinnovazione de' patti commerciali, il Governo ha creduto di dovervi acconsentire, a condizioni di perfetta reciprocità, cioè chiedendo ed ottenendo la riduzione a L. 10 del dazio generale di L. 90 iscritto nella tariffa spagnuola per il tonno marinato o sott'olio.

Se si pon mente che l'importazione generale del tonno crebbe naturalmente negli ultimi anni, talchè fra il 1885 e il 1887 salì da 18 mila a 25 mila quintali, non si può mettere in dubbio che la concorrenza del prodotto forestiero, per la maggior parte di Spagna, non eserciti azione sui prezzi, ed in fatto i prezzi in tutto sono scemati. Bensì è anche vero che i consumi sono grandemente aumentati, tanto che oggimai il tonno è divenuto un elemento comune di alimentazione.

Si è anche osservato che Italiani sono coloro i quali intraprendono la preparazione del tonno fuori d'Italia, e Italiani sono in gran parte gli operai che questi intraprenditori conducono in Ispagna e in Portogallo. Nel 1887 si recarono a quest'uopo in Ispagna, dai circondari di Genova, Albenga e Alessandria, 247 operai; in Portogallo, dai circondari di Genova, Albenga, Savona e Chiavari, 430 operai: in tutto 777.

La concessione fatta alla Spagna rispetto al tonno è certamente importante, ma trova nei patti, segnatamente nel fatto dominante, la stipulazione del trattato di commercio, sufficiente giustificazione. Se non che, mentre col patto del 26 febbraio si pattuiva in L. 10 il dazio sulle sardine, sulle acciughe e sul tonno marinato o conservato sott'olio, in barili e scatole, con reale decreto del giorno 12 aprile corrente, in forza delle facoltà concesse al potere esecutivo coll'art. 2 della legge del 10 febbraio 1881, n. 5190, i dazi di L. 10, inscritti nelle tariffe generali del 14 luglio 1887, al n. 306, lett. *d* ed *e*, furono triplicati:

d) pesci marinati o sott'olio, compreso il tonno, in iscatole, L. 30 il quintale;

e) pesci marinati o sott'olio, compreso il tonno, conservati in altro modo, L. 30 il quint.

Va notata una contraddizione fra questo provvedimento e il patto conchiuso con la Spagna. Il dazio di tariffa generale serve per i paesi rispetto ai quali l'Italia manca di trattato e, ad ogni modo, se al dazio di L. 30 non è soggetto il tonno, vi sono soggetti altri pesci marinati o sott'olio che l'Italia trae da altri Stati e sono compresi in un unico articolo della nostra tariffa.

II.

Continuiamo gli stessi confronti quanto ai dazi d'entrata nella Spagna.

Confrontando dunque il vecchio col nuovo trattato, si osserva che tutte le voci che hanno formato oggetto contrattuale nell'84 sono iscritte nel trattato dell'83, le seguenti escluse:

	Dazio convenzionale	Dazio generale
Carta continua senza colla o con mezza colla da stampa	10 —	10 50
Carta continua per scrivere, litografare e stampare.	27 50 (1)	30 —
Carta da parati, stampata con oro, argento, lana o metallo.	130 — (1)	200 —
Carta da parati di ogni altra specie	23 84 (1)	27 50
Riso con lolla	3 40	4 —
Riso senza lolla	6 80	8 —

(1) Questi tre dazi sono pattuiti fra la Spagna e la Francia sino al febbraio 1892, e noi ne possiamo profittare grazie al trattamento della nazione più favorita.

Ma l'esclusione di queste voci, mentre può riuscir vantaggiosa alla Spagna, ha ben poca importanza per noi, per la poca importanza di questi nostri commerci d'esportazione verso la Spagna. Prendendo per base le statistiche commerciali spagnuole, giacchè le nostre sino al 1886 non indicano distintamente la Spagna dal Portogallo e da Gibilterra, troviamo che la Spagna nel triennio 1884-86 ha importato:

1. Carta continua senza colla ecc. da stampa:

Anni	Importazione totale	Importazione dall'Italia
1884	Quint. 43,336	Quint. 2,215
1885	» 40,349	» 1,492
1886	» 45,458	» 216

2. Carta continua per scrivere, litografare o stampare:

Anni	Importazione totale	Importazione dall'Italia
1884	Quint. 3,459	Quint. 194
1885	» 3,323	» 79
1886	» 3,714	» 15

3. L'importazione della carta da parati è assai limitata e dall'Italia nulla o pressochè nulla.

4. Riso con lolla e senza lolla:

Anni	Importazione totale	Importazione dall'Italia
1884	Quint. 97,160	Quint. 10
1885	» 174,510	» 1050
1886	» 59,710	» 210

Come si vede, le esclusioni per noi hanno assai scarsa importanza, mentre ci siamo assicurato il mantenimento dello *status quo* per le importantissime esportazioni dei marmi che rappresentano un valore di quasi L. 750,000, dello zolfo per L. 580,000, della canape greggia e pettinata per L. 2,275,000, delle doghe per 4 milioni di lire, e del carbone vegetale per L. 3,700,000, per non dire di parecchi altri prodotti che nelle statistiche spagnole figurano per somme di minor conto.

Il trattato del 26 febbraio, nel suo insieme, migliora la condizione creata dal trattato del 1884, giacchè, anche rispetto alla *resata quaestio* del tonno, nulla è mutato in Italia di quanto esisteva sino alla stipulazione del trattato. L'esclusione dei vini e degli spiriti dolci-ficati dalla tariffa d'importazione dalla Spagna in Italia ha ben maggiore importanza della esclusione riguardante le voci segnalate dalla tariffa d'importazione in Spagna. Ed il Governo italiano ha potuto mantenere il diritto

stipulato con l'Austria rispetto allo spirito puro, nè è disceso nella concessione riguardante l'olio di oliva al disotto di L. 6 il quintale, cioè al disotto del dazio iscritto nel trattato con l'Austria-Ungheria; mentre nel vecchio trattato italo-spagnuolo il diritto convenzionale era fissato in sole L. 3.

Il valore di un trattato non si può stabilire per via di minute analisi; i suoi effetti vanno giudicati nel loro insieme. E certissimamente ha per noi grandissimo valore il fatto che l'Italia abbia potuto assicurarsi per altri quattro anni il mantenimento di favorevoli relazioni di commercio e di navigazione colla nazione sorella.

III.

Si è fatta l'osservazione che l'art. 2 del trattato di commercio con la Spagna sarebbe in contraddizione con i principî sanciti dal Codice civile nostro.

Si è fatta anche l'osservazione, che nello stesso articolo mancherebbe la indicazione del termine entro il quale il chiamato alla leva è tenuto a dimostrare di aver adempiuto agli obblighi della leva.

Ed invero si troverebbe in contraddizione col Codice civile la disposizione per cui un cittadino italiano verrebbe ad assumere il servizio militare in altro Stato ed andarne immune nel proprio. E ciò mentre l'art. 11 del Codice civile italiano prescrive che colui che imprende il servizio militare in altro Stato senza l'autorizzazione del Governo perde la cittadinanza, e l'art. 12 prescrive che ciò non pertanto è sempre tenuto all'obbligo del servizio in Italia.

Poichè però interviene un trattato, si è il trattato stesso il quale equivale ad autorizzazione del Governo ad imprendere il servizio militare fuori dello Stato, e quindi il cittadino italiano, non venendo a perdere la originaria cittadinanza, sfugge all'obbligo militare che gli verrebbe imposto dall'art. 12.

Un'altra contraddizione potrebbe trovarsi nella legge sul reclutamento, la quale non ammette al servizio militare che cittadini del Regno. Ma se l'originario spagnuolo nato in Italia soddisfa nel Regno all'obbligo della leva senza opporre la sua cittadinanza, diviene egli di fatto citta-

dino italiano, di conformità alle combinate disposizioni degli articoli 8 e 6 del Codice civile.

Quanto poi alla omissione del termine entro il quale il chiamato alla leva è tenuto a dimostrare d'aver adempiuto agli obblighi di leva, pare che l'osservazione non sia fondata, una volta che è detto che tale dimostrazione deve essere fatta entro l'anno susseguente a quello in cui è stato compreso nel contingente militare.

Pare quindi che nulla possa ostare all'accettazione dell'art. 2, e ciò tanto più che coloro stessi, da cui sono partite le dette operazioni, conclusero con esprimere il desiderio che le disposizioni dello stesso articolo fossero introdotte in tutti i trattati di commercio.

IV.

Non mancò di richiamare l'attenzione della Commissione permanente di finanza l'articolo che si è aggiunto alla legge, che dà esecuzione al trattato, e pel quale il Governo del Re è abilitato a concedere « sotto le condizioni che sieno stabilite con decreto del ministro della marina, il premio di navigazione indicato nell'art. 10 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3^a), anche per il percorso dall'Italia alla Spagna a quelle navi che, trovandosi nelle condizioni prescritte dal capo 2° di detta legge, partano dallo Stato e sbarchino merci nazionali in un porto spagnuolo ».

Non è qui luogo a discutere nè dei premi di navigazione, nè in particolare degli effetti della legge 6 dicembre 1885 che li ha sanciti.

Dalla relazione dell'agosto 1887 sulle condizioni della marina mercantile italiana al 31 dicembre 1886, del direttore generale della marina mercantile a S. E. il ministro della marina, e in ulteriori comunicazioni fatte nell'occasione dei bilanci, ciascuno può facilmente desumere quali oneri sieno effettivamente derivati alla finanza dello Stato da detta legge, e quali vantaggi si sieno in realtà conseguiti. Noi riserviamo su di ciò la più ampia libertà di giudizio. Ci piace bensì raccogliere le dichiarazioni fatte all'altro ramo del Parlamento dal presidente del Consiglio dei ministri, le quali non ci hanno però creato sorpresa alcuna, che finalmente non è per troppa fiducia, ch'egli abbia nell'efficacia dei premi di navigazione, se in tale occasione

il Governo ha proposto l'applicazione di detta legge pei viaggi di già indicati.

In tale condizione di cose non rimaneva alla vostra Commissione permanente di finanza che rendersi contezza dei fatti che hanno determinato la proposta medesima.

L'art. 13 della legge 6 dicembre 1885, per provvedimenti a favore della marina mercantile, stabilisce che il premio di navigazione è dovuto dal porto di partenza in cui ha avuto principio l'operazione di commercio. Permette lo stesso articolo che nei porti di scalo del continente di partenza si facciano operazioni di commercio, limitate però al solo imbarco delle merci. Se si sbarcano merci in un porto di scalo nel detto continente si perde la quota di premio per la traversata già fatta.

Questa disposizione ha però un grave inconveniente riguardo alla Spagna. Noi abbiamo molti vapori che hanno diritto al premio e che fanno un attivo traffico per l'America meridionale. Ne parte in via media uno alla settimana. Questi vapori trasportano emigranti e mercanzie e si fermano qualche ora a Barcellona per completare il carico. Gli armatori si astengono però dal prendere a Genova e negli altri porti d'Italia mercanzie per detta città, perchè sbarcandole colà perderebbero una quota di premio non compensata dal nolo, che è esiguo. E si deve por mente all'art. 10 della legge, per cui il premio viene concesso non per ogni tonnellata di merce imbarcata, ma per ogni tonnellata di stazza netta.

Ciò naturalmente difficolta i commerci regolari colla Spagna, che in causa del nuovo trattato e delle condizioni in cui si trova attualmente l'Italia potrebbero e dovrebbero naturalmente aumentare.

Permettendo quindi alle nostre navi, che concorrono al premio di navigazione, di sbarcare merci nazionali nei porti della Spagna senza perdere il diritto al premio, si agevola moltissimo il nostro commercio.

Il Governo poi si ripromette che questo provvedimento non cagioni alcun aggravio alle finanze, perchè, come sopra si disse, gli armatori si astengono attualmente dal prendere merci per Barcellona e così godono già del maggior premio che col provvedimento stesso verrebbe loro conservato.

V.

Un altro dubbio si è sollevato: se l'articolo 3 del presente trattato abbia modificato e potesse modificare la convenzione conclusa a Parigi il 20 marzo 1883 fra l'Italia e altri Stati, fra i quali anche la Spagna, per la protezione della proprietà industriale: convenzione a cui si è data esecuzione colla legge 7 luglio 1884.

Esporremo lo stato delle cose a questo riguardo.

Le leggi che in Italia regolano la proprietà industriale sono:

1. La legge 30 ottobre 1859 sulle private industriali estesa a tutto il Regno con altra 31 gennaio 1864, e seguita dal regolamento 31 gennaio 1864;

2. La legge 30 agosto 1868 circa i marchi ed i segni distintivi di fabbrica, seguita dal regolamento 7 febbraio 1869;

3. La legge 30 agosto 1868 circa i disegni e modelli di fabbrica, seguita dal regolamento 7 febbraio 1869.

Colla citata convenzione 20 marzo 1883 si è provveduto pur anco alla protezione quanto ai marchi e distintivi di fabbrica ed ai modelli e disegni di fabbrica, o, in altri termini, a tutte le forme di proprietà industriale regolate per l'Italia dalle tre leggi suddette.

Giova notare che coll'art. 18 la durata della convenzione è indeterminata fino ad un anno dal giorno in cui si denunciasse. Ma nell'articolo 14 fu pattuito che la convenzione stessa fosse soggetta a revisioni periodiche, per cui dovessero aver luogo successivamente delle conferenze fra i delegati degli Stati contraenti.

La prima riunione dovea aver luogo in Roma nel 1885.

Invece del 1885 la conferenza di Roma ebbe luogo nel 1886, e con essa si sarebbero proposte alcune modificazioni, o meglio articoli addizionali, alla Convenzione suddetta, ed inoltre il regolamento per l'esecuzione di essa.

Tali modificazioni furono comunicate a tutti gli Stati che aveano aderito alla convenzione. Invece però di essere ratificate, trovarono opposizione da parte di alcuni degli Stati medesimi. Non ebbero perciò seguito, e rimase così ferma la convenzione di Parigi del 1883.

Nella tornata del 22 dicembre 1884, alla Ca-

mera dei deputati si è chiesto che fossero riformate le nostre leggi, le quali (ed è vero) possono sottoporre i nazionali a discipline più rigorose di quelle prescritte agli stranieri dalle loro leggi. Difatti, la reciprocità è soggetta all'adempimento delle forme e condizioni imposte dalla legislazione propria di ciascuno Stato.

Ed il Governo certamente riconosce, e più che mai il ministro d'agricoltura, industria e commercio, la necessità delle modificazioni che tolgano simili incongruenze.

Quanto al dubbio che si è sollevato nella discussione del trattato che sta davanti al Senato, non pensiamo che il trattato medesimo porti alterazione alcuna alla convenzione che sinora ha regolato, anche nelle relazioni fra l'Italia e la Spagna, la proprietà industriale.

La convenzione, come si è avvertito già, può essere denunciata, ed allora, dopo un anno dalla denuncia, cesserebbe di aver vigore verso lo Stato che la avesse denunciata. Il che dunque varrebbe così per la Spagna come per altri Stati che denunciassero la convenzione.

E se la convenzione venisse denunciata dalla Spagna, invece della convenzione, varrebbe il presente trattato per il termine fissato nell'articolo 22, e cioè sino al 1° febbraio del 1892, o sino a quel termine, per cui il trattato si mantenesse ulteriormente in vigore.

Intanto però la convenzione del 1883 continuerebbe ad essere in vigore quanto agli Stati che non la avessero parimenti denunciata.

Nè il divenire ad accordi speciali è impedito dalla convenzione del 1883, che anzi nell'art. 15 espressamente abilita gli Stati contraenti a prendere speciali accordi per la protezione della proprietà industriale in quanto non sieno in opposizione agli accordi comuni che si sono stipulati colla convenzione medesima.

Signori senatori! Meglio che una affrettata relazione, la spontanea manifestazione del sentimento nazionale raccomanda al Senato l'approvazione del trattato, come con tanta pienezza di suffragio venne approvato dalla Camera dei deputati.

Esso è più che mai solenne testimonianza che l'Italia è sempre pronta ad equi accordi, dove non si trova di fronte a rivalità, predominî e preponderanze, ma bensì ad operosa e pacifica emulazione. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Prego uno dei signori senatori di leggere il progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 78).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola si passerà alla discussione speciale.

Si rilegge l'art. 1.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna, firmato a Roma il 26 febbraio 1888.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 1.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti. Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

rt. 2.

Il Governo del Re potrà concedere, alle condizioni che saranno stabilite con decreto del ministro della marina, il premio di navigazione indicato nell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3^a), anche per il percorso dall'Italia alla Spagna a quelle navi che, trovandosi nelle condizioni prescritte dal capo secondo della detta legge, partano dallo Stato e sbarchino merci nazionali in un porto spagnolo.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Avverto i signori senatori che occorre ripetere la votazione a scrutinio segreto anche per uno dei progetti di legge votati ieri e cioè quello per la: « Convalidazione del regio decreto 25 dicembre 1887, concernente l'imposta di fabbricazione dell'acido acetico puro e di rettificazione dell'acido impuro », perchè la votazione fatta ieri dovette dichiararsi nulla, in quanto nel-

l'urna si rinvennero alcuni voti stativi lasciati dopo precedenti votazioni.

Prego uno dei signori senatori segretari di far l'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Malusardi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Prego i signori senatori segretari di far lo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

« Trattato di commercio e di navigazione colla Spagna »:

Votanti	72
Favorevoli	71
Contrari	1

(Il Senato approva).

« Convalidazione del regio decreto 25 dicembre 1887 concernente l'imposta di fabbri-

cazione dell'acido acetico puro e di rettificazione dell'acido impuro »:

Votanti	72
Favorevoli	68
Contrari	4

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle ore 2 pom. col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Tutela dell'igiene e della sanità pubblica (seguito);

Sulla rielezione dei ministri e dei sottosegretari di Stato;

Concessione della naturalità italiana al signor generale Stefano Türr;

Concessione della naturalità italiana al signor cav. Edmondo Mayor;

Modificazioni del procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1886 al 30 giugno 1887;

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma.

La seduta è levata (ore 4).

